

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

Capitolo 38. Assegnamenti di aspettativa e disponibilità, lire 94,709 12.

Capitolo 39. Lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell'arsenale di Venezia, lire 1,892,963 98.

Capitolo 39 bis. Maggiore somma per la costruzione dei bastimenti indicati al capitolo 23 e per quella di un nuovo porta-torpedini, lire 2,000,000.

Capitoli aggiunti per spese residue 1874 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello stato di prima previsione pel 1875:

Capitolo 40. Adattamento di un locale ad uso di ufficio di Porto sull'estuario di Venezia, lire 3000.

Capitolo 41. Miglioramento dell'armamento delle navi corazzate, in costruzione, lire 1713 24.

Capitolo 42. Arsenale della Spezia, lire 360,318 e 85 centesimi.

Capitolo 43. Ultimazione di costruzioni navali autorizzate colla legge 18 maggio 1865, lire 267,079 e 58 centesimi.

Capitolo 44. Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale - Spese per l'adattamento di mobili, ed altre accessorie), lire 319 72.

Capitolo 45. Miglioramento dell'armamento delle navi corazzate, già in mare, lire 35,890 50.

Capitolo 46. Trasformazione delle carabine della regia marina in armi a retrocarica, lire 1168 65.

Capitolo 47. Primo approvvigionamento dell'arsenale di Venezia, lire 5964.

Capitolo 48. Residuo fondo per costruzioni navali, assegnato con leggi anteriori a quella del 18 maggio 1865, lire 512 72.

Capitolo 49. Fitto di bacini, scali di alaggio e di locali, lire 10,221 20.

Capitolo 50. Spese diverse pel servizio del genio militare, lire 3461 35.

Capitolo 51. Assegnamenti diversi, lire 8886 42.

Stanziamiento complessivo per l'anno 1875 sul bilancio di definitiva previsione del Ministero della marina: parte ordinaria, lire 41,800,527 95; parte straordinaria, lire 4,687,669 90; stanziamiento complessivo, lire 46,488,197 85.

Chi approva questo stanziamiento, si compiaccia di alzarsi.

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Branca a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BRANCA, relatore. Ho l'onore di presentare la re-

lazione sul progetto di legge sui depositi franchi. (V. Stampato, n° 108-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

Credo che sia inutile di dare lettura del progetto di legge.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. La discussione generale su questo progetto di legge è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i primi sei articoli)

« Art. 1. I cittadini dello Stato, che concorrono alla leva di terra, riconosciuti idonei alle armi e non colpiti dalla esclusione a termine della legge organica sul reclutamento dell'esercito, in data 20 marzo 1854, sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno nel quale compiranno il 39° anno di età. Raggiunta questa età, cessa qualsiasi obbligo al servizio militare, salvo per gli ufficiali il disposto del cap. VI della legge 30 settembre 1873, n° 1591, serie 2ª.

« Art. 2. I cittadini, di cui all'articolo precedente, quando non appartengono all'esercito permanente od alla milizia mobile, saranno ascritti alla milizia territoriale, i cui obblighi di servizio ed ordinamento saranno determinati da legge speciale.

« Art. 3. Gli iscritti di ogni classe di leva che, essendo idonei al servizio militare, hanno diritto per le leggi vigenti all'esenzione dal servizio nell'esercito, costituiscono il contingente di terza categoria e fanno parte della milizia territoriale.

« Alla stessa categoria faranno passaggio i sott'ufficiali, caporali e soldati che, in virtù degli articoli 95, 96 e 157 della legge attuale, avrebbero il congedo assoluto.

« Art. 4. Gli uomini di prima categoria sono obbligati in tempo di pace a prestare cinque anni di servizio sotto le armi, se ascritti alla cavalleria, e tre anni, se ascritti ad altra arma.

« Art. 5. I giovani che contraggono l'arruolamento volontario di un anno sono ascritti alla prima categoria. Essi verranno computati nel contingente della